



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

### **composta dai Magistrati**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dr.ssa Rossella SCERBO             | Presidente            |
| Dr. Antonio BARRILE                | Consigliere           |
| Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER | Referendario          |
| Dr.ssa Sabina PINTO                | Referendario          |
| Dr.ssa Maria LEPORE                | Referendario          |
| Dr. Cosmo Cesare COSENTINO         | Referendario          |
| Dr. Lucio GRAVAGNUOLO              | Referendario relatore |

### **ha emesso la seguente**

#### **Deliberazione**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000 n. 340 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche;

VISTO il decreto del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria, prot. n. 11654 del 28/05/2021, con cui si disponeva l'approvazione del disciplinare di incarico rep. n. 3082 del 24/05/2021;

VISTO il decreto del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria, prot. n. 515 del 10/07/2025, con cui si disponeva l'approvazione dell'atto di sottomissione rep. n. 3151 del 16/10/2024;



VISTI i rilievi dell'ufficio di controllo, prot. n. 4821 e n. 4822 del 14/08/2025;

VISTO il decreto del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria, prot. n. 669 del 27/08/2025, sostitutivo del precedente prot. n. 515 del 10/07/2025, con cui si disponeva l'approvazione dell'atto di sottomissione rep. n. 3151 del 16/10/2024;

VISTO il rilievo dell'ufficio di controllo, prot. n. 5163 del 3/09/2025;

VISTE le risposte dell'Amministrazione, prot. n. 20448 e n. 20449 del 12/09/2025;

VISTA la proposta di deferimento del Magistrato istruttore prot. n. 5544 del 01/10/2025;

VISTA la relazione di deferimento del Consigliere Delegato prot. n. 5545 del 01/10/2025;

VISTE le ordinanze n. 24 e n. 25 del 01/01/2025, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Calabria convocava il Collegio per il giorno 13/10/2025, assegnando termine per la produzione di documenti e memorie;

VISTE le note prot. n. 5546 e n. 5547 del 01/10/2025, recanti rispettivamente trasmissione delle ordinanze presidenziali n. 24 e n. 25, nonché le relative attestazioni di avvenuta consegna;

VISTE le note del 7/10/2025 e del 9/10/2025 dell'U.C.B. presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTE le note prot. n. 22438 del 07/10/2025 e prot. n. 22683 del 09/10/2025 del Provveditorato interregionale Sicilia - Calabria.

PRESO ATTO che all'adunanza pubblica, convocata per il giorno 13/10/2025, sono intervenuti il Provveditore interregionale (omissis) e il RUP della procedura (omissis);

UDITO all'adunanza del 13/10/2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Enrica Lamanna, il relatore Referendario dott. Lucio Gravagnuolo;

### **RITENUTO IN FATTO**

1. In data 17/07/2025 pervenivano alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, per essere sottoposti al controllo preventivo, i decreti n. 11654/2021 e n. 515/2025.

Con il decreto prot. n. 11654/2021 si disponeva: “ART.1) Per i motivi di cui alle premesse, è approvato il disciplinare di incarico n. 3082 del 24.05.2021 (omissis) stipulato tra questo Provveditorato e (omissis) per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione dello PFTE e progetto esecutivo dell'intervento per la “Realizzazione della nuova sede del (omissis)”, per l'importo di € 680.284,87 al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, in giorni 144 (centoquarantaquattro) di cui 44 (quarantaquattro) per redazione del PFTE e 100 (cento) per la redazione della progettazione esecutiva, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di loro consegna...”.

Con il decreto prot. n. 515 del 10/07/2025 si disponeva: “ART.1) È approvato e reso esecutivo l'atto di sottomissione rep. n. 3151 prot. n. 0000026 del 16/10/2024 (omissis) con il quale il R.T.P.... si impegna ad eseguire senza riserva alcuna, l'incarico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, dell'intervento per la “Realizzazione della nuova sede del (omissis)” secondo il nuovo quadro esigenziale concordato con il Comando regionale della Guardia di Finanza, per come già concordato nel Disciplinare di Incarico Professionale Rep. n. 3082 del 24/05/2021, modificati e aggiornati secondo quanto previsto nel seguente atto. L'importo complessivo dell'intervento rimane confermato in € 680.284,87 al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. Il tempo utile per l'esecuzione del servizio vengono distribuite in 84 (ottantaquattro) giorni per la redazione del PFTE e 60 (sessanta) giorni per la redazione del progetto esecutivo. ART 2) Il presente decreto viene trasmesso al Comando Generale della Guardia di Finanza, per l'acquisizione del Visto del UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze”.

Successivamente, in data 27/08/2025, l'Amministrazione ritirava il decreto prot. n. 515/2025 e lo sostituiva con il decreto prot. n. 669/2025, con il quale disponeva: “ART.1) È approvato e reso esecutivo l'atto di sottomissione rep. n. 3151 prot. n. 0000026 del 16/10/2024 (omissis) con il quale il R.T.P... si impegna ad eseguire senza riserva alcuna, l'incarico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, dell'intervento per la “Realizzazione della nuova sede del (omissis) secondo il nuovo quadro esigenziale concordato con il Comando regionale della Guardia di Finanza, per come già concordato nel Disciplinare di Incarico Professionale Rep. n. 3082 del 24/05/2021, modificati e aggiornati

*secondo quanto previsto nel seguente atto. L'importo complessivo dell'intervento rimane confermato in € 680.284,87 al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. Il tempo utile per l'esecuzione del servizio vengono distribuite in 84 (ottantaquattro) giorni per la redazione del PFTE e 60 (sessanta) giorni per la redazione del progetto esecutivo. ART 2) Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto D.P. 10/07/2025 prot. n. 0000515".*

**2.** I fatti sottostanti, così come risultanti anche all'esito della ricostruzione effettuata in sede istruttoria, sono i seguenti.

Con determina n. 6174 dell'8/03/2018 il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria adottava determina a contrarre per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per l'elaborazione del progetto esecutivo per la realizzazione della sede del (omissis).

La procedura di gara ad evidenza pubblica, indetta con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 30/03/2018 e rettificata con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. del 3/10/2018, si concludeva con l'aggiudicazione (determina n. 28869 del 19/11/2019) in favore dell'unico operatore economico offerente, per l'importo contrattuale pari ad € 680.284,87 al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A.

In data 3/12/2019 veniva anticipatamente consegnato il servizio per la redazione del progetto esecutivo, poi sospeso dal 16/03/2020.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto, il Comando Generale della Guardia di Finanza comunicava di aver convenuto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, una suddivisione dell'area su cui realizzare l'opera, con conseguente necessità di riavviare l'intero processo di progettazione, sin dal PFTE.

In data 24/05/2021, veniva sottoscritto tra le parti il disciplinare di incarico (rep. n. 3082), approvato con decreto prot. n. 11654 del 28 maggio 2021.

L'oggetto del contratto era così descritto: *"affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del PFTE progetto esecutivo dell'intervento per..."* (cfr. art. 1), da completare in 144 giorni (cfr. art. 3).

Con nota sottoscritta in data 23/11/2021 (a pochi giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione delle attività) e acquisita al prot. del Provveditorato n. 24071 del 26/11/2021, il RTP chiedeva al Provveditorato Interregionale per le Opere

Pubbliche e al Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza di Catanzaro la sospensione del servizio.

In data 24/03/2022, con nota prot. n. 5975, il Provveditorato per le OOPP trasmetteva al Comando Generale della Guardia di Finanza gli elaborati e il redigendo PFTE al fine del rilascio del relativo Parere preventivo dell'Amm.ne usuaria.

In data 16/04/2024 la società (omissis) trasmetteva gli "Elaborati Integrativi del redigendo PFTE", aggiornati alle precisazioni tecniche riportate nelle note del Comando Generale della Guardia di Finanza del 06/12/2023 e del 09/01/2024.

In data 10/05/2024, il Comando Generale della Guardia di Finanza comunicava che: "non si ravvisano motivi ostativi alla prosecuzione dell'iniziativa infrastrutturale nei termini proposti, ferma restando l'adozione, nel successivo livello progettuale, di minimali accorgimenti sotto il profilo tecnico riportati nella scheda allegata".

Nel frattempo, la società (omissis), nel corso di una riunione tenutasi l'8/02/2024, aveva chiesto la fissazione di un nuovo cronoprogramma delle attività, al fine di redigere il PFTE secondo le nuove norme di cui al D.lgs. 36/2023; tale ultima richiesta veniva accolta dal Provveditorato con nota prot. n. 11386/2024 del 15/05/2024, con cui si disponeva la ripresa dell'esecuzione del contratto a nuove condizioni temporali, nelle more della stipula di atto di sottomissione; in particolare, i tempi contrattualmente previsti venivano riorganizzati: avendo la (omissis) proposto di usufruire, per la redazione del PFTE, di ulteriori n. 40 giorni ("nuovo tempo contrattuale PFTE pari a  $44+40=84$  giorni") e ridurre, conseguentemente, i 100 giorni contrattualizzati per la redazione del progetto esecutivo ("nuovo tempo contrattuale progetto esecutivo pari a 60 giorni"), il Provveditorato disponeva "di completare la redazione del PFTE (adottando sin d'ora la progettazione in coerenza con il nuovo codice appalti d.lgs. 36/2023, nelle more della stipula di atto di sottomissione, per le motivazioni sopraesposte) entro 83 giorni (43+40 giorni) dal ricevimento della presente Disposizione di Servizio".

In data 5/09/2024, il Provveditorato autorizzava l'adozione di variante contrattuale (cfr. autorizzazione in calce alla nota prot. n. 20378 del 5/9/2024 di richiesta di

autorizzazione sottoscritta dal RUP e dal dirigente dell'Ufficio 5), al fine di redigere "il PFTE secondo le nuove norme" (D.Lgs. 36/2023).

Con l'atto di sottomissione n. rep. 3151 del 16/10/2024, modificativo del contratto rep. 3082 del 24/05/2021, premesso che *"nelle more dello svolgimento dell'incarico di progettazione è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, giusta D.lgs. n. 36/2023, il quale ha ridotto a due i livelli di progettazione..."* e che *"pertanto, è venuta a integrarsi una delle fattispecie previste dall'art. 120, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023, le quali consentono le modifiche contrattuali rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante..."*, le parti convenivano le seguenti prestazioni ("da eseguirsi in relazione all'incarico oggetto del presente Atto ed in variazione a quelle descritte nel Disciplinare Rep. n. 3082 del 24.05.2021"): progettazione di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 41 e allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023; progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 e allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023; stesura di piani di sicurezza (PSC) ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. e stima dei costi della sicurezza determinati in relazione all'opera da realizzare.

Le tempistiche di esecuzione del servizio venivano "ridistribuite" in 84 (ottantaquattro) giorni per la redazione del PFTE e 60 (sessanta) giorni per la redazione del progetto esecutivo, per complessivi 144 giorni totali per l'esecuzione del servizio di ingegneria e architettura affidato.

Con decreto prot. n. 901 del 21/10/2024 il Provveditorato Interregionale approvava e rendeva esecutivo l'atto di sottomissione.

Tale ultimo decreto veniva trasmesso al controllo preventivo di legittimità di questa Sezione solo in data 24/03/2025; all'esito dell'esame veniva emessa la deliberazione n. 82/2025 di ricusazione del visto per mancata trasmissione al controllo preventivo del contratto rep. 3082/2021.

Con P.E.C. del 17 luglio 2025, il Provveditorato Interregionale trasmetteva alla Sezione un nuovo decreto approvativo (prot. n. 515 del 17/05/2025) dell'atto di sottomissione rep. n. 3151 del 16/10/2024; contestualmente, trasmetteva al controllo il decreto approvativo dell'atto di sottomissione rep. n. 3082 del 24/05/2021 completo di contratto approvato ed allegati; tali atti venivano acquisiti

separatamente al controllo, in quanto ciascuno autonomamente rientrante nella previsione di cui all'art. 3 L. n. 20/1994.

Con successivo decreto di approvazione n. 669 del 27/08/2025, l'Amministrazione ritirava il decreto prot. n. 515/2025 e procedeva ad ulteriore approvazione dell'atto di sottomissione del 16/10/2024; il decreto n. 669/2025 presentava il medesimo contenuto sostanziale del precedente n. 515/2025, ma era sottoscritto da altro dirigente delegato dal Provveditore (ciò al dichiarato fine di rispettare il principio secondo cui l'approvazione di un contratto non può essere disposta dal medesimo soggetto che lo ha concluso).

3. Pervenuti al controllo i decreti n. 11654/2021 e n. 515/2025, con note prot. n. 4821 e 4822 del 14/08/2025, l'Ufficio di controllo formulava rilievi istruttori articolati in distinti paragrafi: il primo riferito alla assoggettabilità al controllo preventivo di entrambi i decreti (paragrafo A); il secondo al decreto di approvazione n. 11654/2021 (paragrafo B); il terzo al decreto di approvazione n. 515/2025 (paragrafo C).

Pervenuto il decreto n. 669/2025, con cui l'Amministrazione ritirava il decreto prot. n. 515/2025 e procedeva ad ulteriore approvazione dell'atto di sottomissione del 16/10/2024, l'Ufficio di controllo formulava ulteriore rilievo prot. n. 5163 del 03/09/2025.

L'Ufficio di controllo richiamava i precedenti rilievi e ne formulava ulteriori riferiti al sopravvenuto decreto n. 669/2025.

4. L'Amministrazione, in data 12/09/2025, rispondeva ai rilievi con le note prot. n. 20448 e prot. n. 20449.

5. A seguito della risposta fornita dall'Amministrazione, residuavano perplessità per le quali il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato reputavano necessario l'approfondimento, in sede collegiale, del decreto oggetto di rilievo.

Le criticità rappresentate nella relazione di deferimento erano così articolate:

I) Sull'assoggettabilità a controllo dei decreti di approvazione n. 11654/2021 e n. 669/2025, in considerazione della loro tardiva trasmissione al controllo;

II) Sulla legittimità del decreto di approvazione del contratto rep. n. 3082 del 24/05/2021, con riferimento alla legittimità della gara per l'affidamento del servizio;

III) Sulla legittimità del decreto di approvazione del contratto rep. n. 3082 del 24/05/2021, con riferimento all'oggetto dell'affidamento differente rispetto all'oggetto dei servizi di progettazione esecutiva posti a base della procedura di evidenza pubblica, alla determinazione dei corrispettivi, al rispetto delle formalità prescritte per l'adozione di varianti;

IV) Sulla legittimità del decreto di approvazione del contratto rep. n. 3151 del 16/10/2024, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 ed ai profili motivazionali;

V) Sulla copertura finanziaria dell'intervento.

6. In vista dell'adunanza, pervenivano memorie e documenti da parte dell'U.C.B. (in data 7/10/2025 e 9/10/2025) e da parte del Provveditorato interregionale (in data 7/10/2025 e 9/10/2025).

7. In occasione dell'adunanza del 13/10/2025, l'Amministrazione ribadiva quanto già documentalmente rappresentato, ritenendo gli atti assoggettabili al controllo preventivo di legittimità e, nel merito, legittimi.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei decreti con cui il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria disponeva l'approvazione di un contratto di affidamento di servizi di progettazione, sottoscritto in data 24/05/2021 e approvato in data 28/04/2021, e della successiva variante (denominata "atto di sottomissione"), sottoscritta in data 16/10/2024 e approvata, da ultimo, in data 27/08/2025.

Ai fini della verifica di sottoponibilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e della competenza territoriale della Sezione regionale per la Calabria, si evidenzia che gli atti trasmessi riguardano un contratto di prestazione di servizi di progettazione per un importo di € 680.284,87 (importo a base di gara pari ad € 755.872,08), sottoscritto presso la sede coordinata di Catanzaro (cfr. deliberazione n. SCCLEG/1/2024/PREV); la variante contrattuale è parimenti

sottoposta al controllo preventivo, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale che reputa *“soggetti a controllo preventivo tutti gli atti modificativi e/o integrativi che comportano esercizio dello ius variandi con riferimento agli elementi essenziali del contratto originario già, a sua volta, sottoposto a controllo”* (cfr. deliberazione n. SCCLEG/2/2017/PREV).

\*

2. Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio deve pronunciarsi sull'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità dei decreti approvativi, in considerazione della loro tardiva trasmissione al controllo.

Invero, il decreto prot. n. 11654 del 28/05/2021, recante approvazione del contratto sottoscritto il 24/05/2021, veniva trasmesso al controllo soltanto in data 17/07/2025.

Intervenuta la variante del contratto principale, di cui all'atto di sottomissione del 16/10/2024, la vicenda giungeva all'esame della Corte dei conti, dapprima in data 24/03/2025 con l'invio al controllo del solo decreto n. 901/2024 di approvazione della variante del 16/10/2024, rispetto al quale la Sezione ricusava il visto con deliberazione n. 82/2025, in ragione della omessa presentazione al controllo del contratto principale, e poi in data 17/07/2025 con l'invio contestuale al controllo dei decreti di approvazione n. 11654/2021 e n. 515/2025, trasmesso al controllo contestualmente al contratto principale e successivamente sostituito con il decreto prot. n. 669/2025 (di uguale contenuto rispetto al decreto n. 515/2025, ma sottoscritto da altro dirigente).

In sede istruttoria, l'Amministrazione giustificava il ritardo richiamando il protocollo di intesa intercorso tra il MIT, il Comando Generale della Guardia di Finanza, l'Agenzia del Demanio, la Regione Calabria, la Provincia di Catanzaro ed il Comune di Catanzaro nel 2005, che avrebbe ingenerato equivoci sull'Ente tenuto all'invio al controllo; sicché *“né questo Provveditorato né il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa in ordine alla trasmissione alla Corte dei Conti”*.

Sempre in sede istruttoria, nel rispondere a specifico punto di rilievo, l'Amministrazione stimava che il peso relativo delle attività eseguite, rispetto all'affidamento complessivo, *“è pari all'incirca al 40%”*.

In occasione del deferimento, l'Amministrazione richiama la giurisprudenza della Corte dei conti sul controllo di contratti di durata non ancora giunti al loro termine, insistendo per l'assoggettabilità al controllo preventivo.

Tanto premesso, il collegio ritiene di dare continuità alle pronunce della Corte dei conti che, in tema di assoggettabilità al controllo preventivo, hanno ritenuto esercitabile il controllo sui decreti approvativi di contratti che, ancorché trasmessi tardivamente, non abbiano ancora esaurito i propri effetti.

In considerazione degli elementi acquisiti in sede istruttoria, nel caso in esame, è pacifico che le attività affidate non siano giunte a compimento, dovendosi ancora completare la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e, successivamente, dovendosi effettuare la progettazione esecutiva.

Pertanto, i decreti – pur tardivamente trasmessi – sono assoggettabili al controllo preventivo di legittimità.

\*

3. Passando alle questioni attinenti alla legittimità del decreto di approvazione del contratto rep. n. 3082 del 24/05/2021, la relazione di deferimento evidenziava criticità relative allo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio.

In particolare, anche in ragione del ritardo della trasmissione al controllo di atti risalenti agli anni dal 2018 al 2021, le richieste istruttorie non risultavano pienamente soddisfatte, non essendo state prodotte le dichiarazioni dei commissari sull'assenza di cause di incompatibilità; al riguardo l'Amministrazione adduceva che *“visto il lungo lasso di tempo trascorso, non è stato possibile reperire le dichiarazioni di cui sopra”*

Inoltre, era stato prodotto il DGUE della mandataria del RTP incompleto (carente di pagine) e non era stato prodotto il DGUE del mandante.

Pertanto, l'ufficio di controllo sottoponeva al collegio la valutazione sull'ammissibilità al visto, nel descritto contesto di omessa comprova del legittimo svolgimento della procedura di gara.

In vista dell'adunanza, l'Amministrazione produceva i DGUE, dai quali non emergevano criticità.

Residua, pertanto, la questione attinente alla omessa produzione delle dichiarazioni dei commissari, rispetto alle quali l'Amministrazione osservava che le stesse non erano state reperite tra i documenti della procedura, anche per il lasso di tempo trascorso dallo svolgimento della gara e per gli avvicendamenti del personale in servizio; richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la mancanza delle dichiarazioni si configura come una mera irregolarità, qualora non risulti accertata l'effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità.

Al riguardo, il collegio osserva che, nel caso specifico, non sono state rilevate evidenze della sussistenza di effettive incompatibilità dei commissari, tali da far dubitare che vi possa essere stato un effettivo pregiudizio della imparzialità del loro operato.

In mancanza di effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità dei commissari, si ritiene che non siano ravvisabili illegittimità della procedura, bensì mere irregolarità (cfr. Consiglio di Stato n. 2519/2022).

\*

4. Seguendo l'ordine delle questioni proposte nella relazione di deferimento, la stessa evidenziava criticità relative all'oggetto dell'affidamento avvenuto con contratto rep. n. 3082 del 24/05/2021, in quanto differente rispetto all'oggetto dei servizi di progettazione esecutiva posti a base della procedura di evidenza pubblica. Dall'esame degli atti e dall'istruttoria è emerso che:

- nella determina a contrarre n. 6174 dell'8/03/2018 e dunque negli atti di gara (bando e disciplinare) l'oggetto dell'appalto era individuato nella sola progettazione esecutiva: *"servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo dell'intero intervento relativo ai lavori di "Realizzazione della nuova sede del (omissis)", da effettuarsi sulla base di precedente progettazione definitiva;*
- l'aggiudicazione veniva adottata con determina n. 28869 del 19/11/2019;
- successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, mutavano le esigenze allocative del Comando Regionale della Guardia di Finanza e si decideva di rimodulare l'area oggetto di intervento di cui al progetto definitivo validato in data 22/09/2015 e di

*“avviare ex novo l'intero processo di progettazione, a partire dalla redazione di un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica”;*

- al momento della stipula del disciplinare di incarico professionale, le parti indicavano quale oggetto della prestazione la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo incorporante anche quello definitivo ex art. 23 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016, dando atto in premessa che *“l'incarico di che trattasi è stato ricontrattato, limitandolo alle nuove, diverse minori esigenze della Guardia di Finanza”*.

Premesso che il controllo preventivo, tra l'altro, *“ha ad oggetto la verifica della legittimità dell'operato della stazione appaltante nonché la corrispondenza tra il contenuto del contratto oggetto della procedura di affidamento e quanto stipulato tra le parti”* (Deliberazione n. 101/2023/PREV Sez. Umbria), in sede istruttoria si è accertato che aveva avuto luogo – come espressamente confermato dall'Amministrazione - una variante dell'oggetto del contratto previsto in sede di indizione della procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico.

L'Amministrazione, in sede istruttoria, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 106 c. 1 lettera c) e c. 7, applicabile *ratione temporis*, richiamando la giurisprudenza amministrativa che ammette la possibilità di rinegoziare il contenuto del contratto ancor prima di procedere alla stipulazione dello stesso.

L'ufficio di controllo reputava necessario l'approfondimento collegiale sulla legittimità della variante, osservando che l'operazione contrattuale deve essere valutata alla luce della normativa unionale (cfr. art. 72 direttiva UE 24/2014) e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede quanto segue: *“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ...c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le*

*predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. ...7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice".*

Rispetto a tale parametro di legittimità, richiamata la giurisprudenza amministrativa con cui è stata ritenuta l'applicabilità dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 anche nella fase precedente alla stipula del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6797/2023), la relazione di deferimento evidenziava criticità relative (i) alla possibilità di modificare il contratto senza indire una nuova procedura di gara, (ii) alla quantificazione dei corrispettivi, (iii) all'omissione delle formalità necessarie per procedere alla variazione contrattuale.

**4.1.** Principiando dall'esame dei presupposti cumulativamente previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 per procedere a variante, il collegio ritiene che, nel caso di specie, la modifica dell'oggetto del contratto, rispetto a quanto previsto negli atti di gara, eccede l'ambito delle modifiche consentite; in particolare, risulta violato l'art. 106 cit., c. 1 lett. c) n. 1, ai sensi del quale una modifica senza nuova procedura di affidamento è consentita a condizione che *"la modifica non altera la natura generale del contratto"*.

La norma recepisce, nell'ordinamento interno, l'art. 72 della direttiva n. 24/2014/UE, ai sensi della quale *"I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti: ... c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: ... ii) la modifica non altera la natura generale del contratto; ... e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4... 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso..."*.

Il considerando 109 della direttiva afferma che *“Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto... In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto... Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto...”*.

La Corte di Giustizia (7 settembre 2016, C-549/14) ha chiarito che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che informa la gara ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che le stesse disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell'appalto iniziale.

L'ANAC, nel recente parere n. 34/2025, ha rammentato che *“le modifiche dell'opera/servizio sono vietate nella misura in cui abbiano attitudine a mutare in modo significativo il regolamento negoziale, conducendo alla realizzazione di opere/servizi differenti rispetto a quelle poste a base di gara (delibera n. 388/2017)”*, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui: le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di appalto devono ritenersi equivalenti ad una nuova aggiudicazione quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto (13 aprile 2010, C-91/08); la modifica di un contratto in corso di validità deve ritenersi “sostanziale” qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata (19 giugno 2008, C-454/06; 18 settembre 2019, C-526/17). Tanto premesso, l'istruttoria ha consentito di delineare le differenze tra l'oggetto posto a base della gara e quello convenuto nel disciplinare d'incarico rep. 3082.

La procedura di gara indetta nel 2018 è stata indetta sulla base di un progetto definitivo validato nell'anno 2015, e dunque al fine di individuare l'operatore economico che avrebbe dovuto redigere il solo livello esecutivo della progettazione, riguardante un complesso edilizio già definito di volumetria pari a mc 164.716, superficie pari a mq 30.552, insistente su un'area di mq 88.300.

A seguito della modifica negoziata dopo l'aggiudicazione, l'affidamento di cui al contratto stipulato in data 24/05/2021 ha avuto ad oggetto la redazione di più livelli di progettazione (PFTE, progetto definitivo incorporato nel progetto esecutivo), riguardante un'opera da progettare sin dalle valutazioni di fattibilità tecnico-economica, che è indicata avere volumetria pari a mc 86.660, superficie pari a mq 20.330, insistente su un'area di mq 38.300.

Al riguardo, il collegio ritiene che, dalle modifiche appena richiamate, emerge che l'oggetto del contratto ha subito una rilevante modifica sostanziale, tale da alterarne la natura generale: dall'iniziale previsione di affidare la sola progettazione esecutiva di un'opera già delineata da un precedente progetto definitivo, si è affidata la redazione di tre livelli di progettazione (regredendo al livello della progettazione di fattibilità tecnico-economica) per un'opera diversa.

Non è condivisibile la prospettazione dell'Amministrazione, a dire della quale l'oggetto della prestazione sarebbe rimasto invariato in quanto *"ha continuato a riferirsi esclusivamente allo svolgimento del servizio di progettazione... la modifica intervenuta ha riguardato esclusivamente le modalità di esecuzione del servizio..."*.

Ciò in quanto a base della gara era stato posto un progetto definitivo validato nel 2015, rispetto al quale redigere la sola progettazione esecutiva.

La variante ha esteso l'oggetto dell'affidamento, riavviando l'intera progettazione sin dal PFTE, per realizzare un'opera differente, da allocare su diversa area di sedime.

Sicché con la modifica i servizi di progettazione, riferiti ad opera di altra consistenza e configurazione, sono per un verso stati estesi a livelli non contemplati dalla procedura di gara (PFTE ed elementi della progettazione definitiva), per altro verso sono relativi ad un differente oggetto anche nella parte riguardante il livello esecutivo.

Pertanto, la variazione rispetto all'oggetto della procedura ad evidenza pubblica, adottata al momento della stipula del contratto, non è conforme ai richiamati parametri normativi unionale (art. 72 direttiva 24/2014) ed interno (art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016), avendo apportato modifiche sostanziali di rilievo tale da alterare la natura generale del contratto.

#### **4.2. Il profilo di illegittimità che precede è assorbente.**

Tuttavia, ciò non esime il collegio dall'esame degli altri profili sottoposti al suo esame.

Con riferimento al rispetto delle formalità richieste dalla legge per l'adozione di varianti, la relazione di deferimento evidenziava che l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile *ratione temporis*) richiede l'autorizzazione del RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante e che l'art. 119 del R.D. n. 827/1924 prescrive che le variazioni siano autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto; invece, nel caso specifico, non risulta alcuna autorizzazione o altra formalizzazione della decisione di variare l'oggetto dell'affidamento così come delineato negli atti di gara.

Inoltre, l'Ufficio di controllo ha rappresentato che non risulta documentato l'adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 106 c. 5 (avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) e dall'art. 106 c. 14 (comunicazione della variante all'Osservatorio dell'ANAC).

Al riguardo, l'Amministrazione ha indicato, quale documento autorizzatorio all'adozione della variante, la nota prot. n. 7572 del 02/04/2021.

Quanto agli obblighi pubblicitari, l'Amministrazione riferiva di averli differiti *"in attesa del superamento del controllo preventivo di legittimità"*.

Sul punto, il collegio ritiene che non siano state rispettate le formalità normativamente previste per l'adozione di varianti.

Invero, dalla sola documentazione amministrativa, emerge semplicemente e direttamente la stipula di un contratto tra le cui premesse figura il richiamo ad una intervenuta rinegoziazione (*"l'incarico di che trattasi è stato ricontrattato, limitandolo alle nuove e diverse esigenze della Guardia di Finanza"*).

La nota prot. n. 7572/2021, che a dire dell'Amministrazione conterrebbe l'autorizzazione del RUP, non è qualificabile quale atto autorizzatorio.

Invero, dalla sua piana lettura emerge trattarsi di una richiesta rivolta al RTP aggiudicatario, sottoscritta dal RUP e dal dirigente dell'Ufficio 5, con cui *"si chiede a codesta R.T.P. di manifestare la propria disponibilità a rimodulare la progettazione secondo le nuove esigenze del Comando Regionale, sulla base dell'allegato 1 ed allegato 2, e nel contempo formulare gli eventuali oneri aggiuntivi e le ulteriori clausole contrattuali..."*.

Ne emerge trattarsi di un atto interlocutorio, anteriore rispetto alla determinazione dei corrispettivi e alla definizione delle clausole contrattuali, che pertanto non può essere qualificato come autorizzazione alla variante.

Al contrario, la nota prot. n. 20378 del 5/09/2024, con cui è stata in seguito autorizzata la (ulteriore e successiva) variante stipulata il 24/10/2024, contenente relazione sottoscritta dal RUP e dal dirigente dell'Ufficio 5 e dunque sottoscritta dal Provveditore (*"si autorizza"*), mette in luce il modulo procedimentale che avrebbe dovuto essere seguito anche in occasione delle modifiche apportate tra l'aggiudicazione della gara e la stipula del disciplinare di incarico in data 24/05/2021.

Pertanto, con riferimento alla stipula del contratto del 24/05/2021, non risulta alcuna autorizzazione o altra formalizzazione della decisione di variare l'oggetto dell'affidamento così come delineato negli atti di gara, ciò in violazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La carenza di un atto autorizzatorio rende, inoltre, la variante priva di qualsiasi motivazione esplicita, così come di qualsiasi valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge e sulla congruità dei corrispettivi.

Nei fatti, si è assistito alla stipula di un atto negoziale, dal contenuto difforme rispetto a quello posto a base della procedura di gara per la selezione dell'operatore economico, in carenza di un necessario procedimento amministrativo.

Infine, quanto agli adempimenti ex art. 106 c. 5 e c. 14, pur trattandosi di elementi che non incidono sulla legittimità degli atti sottoposti al controllo, rilevando ad altri fini (decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni, applicazione di sanzioni ex art. 213 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016), se ne rileva l'omissione.

**4.3.** Ulteriore profilo sottoposto all'esame collegiale investe la quantificazione dei corrispettivi del contratto modificato: la relazione di deferimento ne metteva in luce l'invarianza, pur a fronte di una modifica delle prestazioni, relative ad opera diversa e di minor consistenza rispetto a quella originariamente prevista.

L'Amministrazione produceva un documento, elaborato in occasione dell'adunanza, di calcolo dei corrispettivi per la progettazione di PFTE e progetto esecutivo, che evidenzia la perfetta coincidenza con il corrispettivo (€ 755.872,08) posto a base dell'originaria gara per l'affidamento del solo servizio di progettazione esecutiva di altra opera (risultante da precedente progettazione definitiva).

Al riguardo, pur permanendo perplessità (appare sorprendente che il calcolo dei corrispettivi per tre livelli di progettazione di opere modificate quanto a volumetria, superficie ed area di sedime, sia esattamente corrispondente al calcolo presentato negli allegati agli atti di gara per la sola progettazione esecutiva di un'opera differente), il collegio ritiene di non entrare nel merito di questioni tecniche.

\*

**5.** La rilevata illegittimità del decreto approvativo del contratto stipulato in data 24/05/2021 assorbe i profili relativi alla legittimità del decreto di approvazione del contratto rep. n. 3151 del 16/10/2024 che, in quanto variante del contratto originario, non è suscettibile di produrre effetti autonomi.

In ogni caso, il collegio ritiene di procedere allo scrutinio di legittimità del decreto n. 669/2025, recante approvazione dell'atto di sottomissione stipulato il 16/10/2024.

Con riferimento a tale atto, le questioni rimesse all'esame collegiale riguardano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e difetti sul piano motivazionale.

Alla variante contrattuale intervenuta nell'anno 2024 è applicabile, *ratione temporis* (cfr. art. 226 c. 2 D.Lgs. n. 36/2023), l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 anziché l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 richiamato nell'atto di sottomissione; la variante è perciò da confrontare con il parametro normativo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

In sede istruttoria, l'Amministrazione affermava che la variante sarebbe stata adottata al fine di adattare i livelli e i contenuti della progettazione al sopravvenuto

D.Lgs. n. 36/2023, così modificando i contenuti tecnici del PFTE e del progetto esecutivo, anche ai fini del futuro affidamento dei lavori; richiama il parere dell'ANAC n. 62/2023 e il parere del MIT n. 2128/2023, a dire dei quali, in occasione della gara per l'affidamento dei lavori, sarebbe stato necessario aggiornare gli elaborati progettuali.

Pertanto, la modifica sarebbe giustificata dalla sopravvenienza del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'opportunità di acquisire elaborati progettuali aggiornati alla normativa sopravvenuta.

Al riguardo, il collegio osserva che, ai sensi dell'art. 225 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, ai contratti in corso di esecuzione continuano ad applicarsi i livelli di progettazione di cui al D.Lgs. n. 50/2016, sicché l'operata modifica dei livelli di progettazione non era affatto necessitata dalla sopravvenienza normativa, che consente espressamente la prosecuzione del rapporto nei termini originariamente pattuiti.

Anche ai fini del successivo affidamento dei lavori, lo stesso art. 225 c. 9 precisa che *“nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”*.

In tale contesto, viene in rilievo la condizione prevista dall'art. 106 c. 1 lettera c) n. 1, il quale prevede che *“...la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”*.

Nel caso specifico, la modifica non è imposta dalla sopravvenienza normativa, bensì semplicemente preferita dall'Amministrazione, asseritamente al fine di acquisire elaborati progettuali aggiornati al D.Lgs. n. 36/2023, sicché non è rilevabile alcuna *“necessità di modifica”*.

Al riguardo, l'ANAC, con parere n. 515/2024, si è espressa nei seguenti termini: *“Si osserva che la necessità di adeguare il PFTE alle previsioni del nuovo codice non risulta suffragata dalle disposizioni di cui all'art. 225, comma 9 del codice in ordine all'applicazione delle disposizioni progettuali previgenti, laddove è stabilito che “le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia” e che “Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”. Tale normativa, pertanto, consentiva l'utilizzo del precedente elaborato del PFTE, redatto secondo le previsioni del previgente codice d.lgs. 50/2016, senza necessità di rielaborare progetti già approvati..., con conseguenti presunti aggravi procedurali/economici”.*

I pareri n. 62/2023 dell'ANAC e n. 2128/2023 del MIT, richiamati dall'Amministrazione, non indicano la necessità di modificare gli affidamenti in essere per la progettazione, riguardando la successiva fase di affidamento dei lavori, rispetto alla quale il richiamo all'aggiornamento degli elaborati è riferito ai documenti di gara (CSA e schema di contratto).

Pertanto la variante, disposta senza che ve ne fosse necessità, risulta illegittima per violazione dell'art. 106 cit.

Inoltre, la variante è illegittima per difetto di motivazione.

Dagli atti acquisiti (richiesta di autorizzazione alla variante del 5/09/2024 con autorizzazione del Provveditore in calce, atto di sottomissione, decreto di approvazione), emerge un semplice richiamo alla sopravvenienza normativa e ai livelli di progettazione dalla stessa previsti, elementi questi sicuramente insufficienti a dar conto delle ragioni che hanno condotto all'adozione della variante, illustrate soltanto postumamente in seguito alla formulazione dei rilievi.

Infine, anche per tale variante si è constatata l'omissione degli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 106 c. 5 (avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) e dall'art. 106 c. 14 (comunicazione della variante all'Osservatorio dell'ANAC); come già osservato con riferimento alle analoghe omissioni in occasione della stipula del contratto in data 24/05/2021, si ritiene trattarsi di adempimenti che non incidono sulla legittimità degli atti sottoposti al controllo, rilevando ad altri fini.

\*

6. L'ultimo motivo di deferimento riguarda la copertura finanziaria dell'intervento. A seguito dell'istruttoria, emergeva che, con riferimento al decreto di approvazione del 28/05/2021, l'impegno di spesa era stato assunto dalla Guardia di Finanza e che l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il M.E.F. aveva registrato il decreto.

Per quanto riguarda il decreto di approvazione n. 669 del 27/08/2025, si apprendeva che lo stesso non era stato trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio, bensì al Comando Generale della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione riferiva che i fondi di cui all'impegno di spesa assunto a carico del cap. 7822/4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 e su ciascuno degli anni successivi fino al 2019, sono attualmente non disponibili, ma che il Comando Generale della Guardia di Finanza ha reso disponibile una nuova copertura finanziaria sul cap. 7852/02.

La relazione di deferimento rimetteva dunque al collegio la valutazione sulla refluenza della non comprovata sussistenza di copertura finanziaria sulla legittimità dei decreti di approvazione.

Successivamente al deferimento, l'U.C.B. presso il Ministero dell'economia e delle finanze riferiva che l'unico impegno che risultava assunto per l'intervento e regolarmente vistato era il decreto 370910/577 del 20 dicembre 2005, a firma del Comandante Generale della Guardia di Finanza, con cui l'opera veniva finanziata per la somma complessiva € 66.058.592,00 sul capitolo 7822/4, ripartiti in € 4.403.906,13 dal 2005 al 2019; che i fondi impegnati risultano tuttora disponibili limitatamente alla quota del 2019, che andrà in perenzione il 31/12/2025.

Sulla base dei documenti ed atti acquisiti, il collegio osserva che il decreto di approvazione n. 11654/2021 era dotato di copertura finanziaria e che la variazione contrattuale di cui al decreto di approvazione n. 669/2025 non prevede ulteriori spese.

Inoltre, secondo quanto riferito dall'U.C.B., per l'anno 2025 residua ancora impegno sufficiente a coprire la spesa dedotta in contratto.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto prot. n. 11654 del 28/05/2021 e del decreto prot. n. 669 del 27/08/2025.

Manda al Funzionario preposto al Servizio di Supporto per le comunicazioni di rito all'Amministrazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13/10/2025.

Il Magistrato Relatore  
Lucio GRAVAGNUOLO  
*Firmato digitalmente*

Il Presidente  
Rossella SCERBO  
*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria in data 11/11/2025  
Il Direttore della segreteria  
Manuela Giacobbe  
*Firmato digitalmente*